



Michele PARTIPILO
*Dottore Commercialista
Revisore Contabile*

Circolare n. 8/2012

Divieto di compensazione in F24 di crediti erariali in presenza di debiti erariali

Nel richiamare la nostra circolare n. 2 del 12/01/2011 Vi rammentiamo che anche per il 2012 è vietato l'utilizzo in compensazione dei crediti "erariali" fino a concorrenza dell'importo dei debiti:

- **Iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori;**
- **di ammontare superiore a Euro 1.500,00;**
- **per i quali è scaduto il termine di pagamento.**

L'operatività della disposizione in esame, come confermato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 15/02/2011, n. 4/E:

- è circoscritta ai debiti relativi alle sole imposte erariali e relativi accessori. Secondo l'Agenzia trattasi dei debiti relativi alle imposte dirette (ad esempio Irpef, Ires), all'Iva e alle altre imposte indirette.
- Tra le imposte erariali rientrano, come precisato nella Relazione di accompagnamento al citato DM 10/02/2011 anche l'Irap e le addizionali all'Irpef. Si ritiene che, specularmente, in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo scaduti sia bloccato l'utilizzo in compensazione anche di credito Irap/addizionale disponibile;
- Non riguarda le altre imposte quali, ad esempio, i tributi locali (ICI, Tarsu, Tosap), i contributi previdenziali ed assistenziali (contributi Inps, premi Inail), ecc.

Per trovare applicazione il divieto alla compensazione, deve essere scaduto il termine di pagamento delle somme iscritte a ruolo, ossia deve essere decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.

Pertanto, come precisato anche dall'Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 4/E, "la compensazione è... ancora possibile solo entro 60 giorni dalla notifica della cartella, ovvero qualora il pagamento dei ruoli sia eseguito tempestivamente".

Ai fini dell'estinzione dei debiti erariali iscritti a ruolo è consentito l'utilizzo in compensazione di crediti riferiti ad imposte erariali; al contribuente non è più consentito effettuare alcuna compensazione se non assolve, preventivamente, l'intero debito per il quale è scaduto il termine di pagamento. Di conseguenza, anche in presenza di un credito di consistente ammontare, lo stesso non può essere utilizzato in compensazione nel mod. F24 fino all'intervenuto pagamento delle somme iscritte a ruolo, se di importo superiore a Euro 1.500,00.

Soltanto dopo l'estinzione integrale dei debiti erariali iscritti a ruolo scaduti il contribuente è "libero" di utilizzare in compensazione i crediti erariali disponibili.

La violazione del divieto di compensazione è sanzionata nella misura del 50% dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali ad accessori, per i quali è scaduto il termine di pagamento, fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato.

Al fine di liberare i crediti disponibili per l'utilizzo degli stessi in compensazione, il pagamento delle imposte erariali iscritte a ruolo, secondo quanto previsto dal citato Decreto 10/02/2011, può essere effettuato anche utilizzando in compensazione, nel mod. F24 Accise, i crediti relativi ad imposte erariali.

L'estinzione dei debiti iscritti a ruolo mediante compensazione è ammessa a prescindere:

- Dall'importo del debito (superiore o meno a Euro 1.500,00);
- Dall'avvenuta scadenza del debito.

Secondo quanto disposto dall'art. 1 del citato Decreto 10/02/2011, la compensazione è ammessa anche con riguardo agli oneri accessori relativi alle imposte iscritte a ruolo (sanzioni, interessi), compresi agli aggi e le spese a favore dell'Agente della riscossione (ad esempio, spese relative alla notifica della cartella).

Ai fini della compensazione delle somme iscritte a ruolo il contribuente deve utilizzare il mod. F24 Accise, riportando nella sezione "Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione":

- Il **codice ente R**;
- La **sigla della provincia** nell'ambito di competenza dell'Agenzia della riscossione presso il quale è in carico il debito;
- Il **codice tributo "RUOL"**, istituito dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 21/02/2011, n. 18/E;
- I campi "codice identificativo", "mese" e "anno di riferimento" non devono essere compilati.

**L'elaborazione dei testi, ancorché curata con scrupolosa attenzione, non impegna alcuna responsabilità*